



CORTE D'APPELLO DI GENOVA

PRESIDENZA

Prot.

Genova, 10/1/2013

Risposta a nota del

Oggetto: contributo unificato per i procedimenti promossi dall'Inail e per i procedimenti ex art. 28 legge n. 300 del 20/5/1970.

Al Sig. Presidente del Tribunale
per i Minorenni

GENOVA

Al Sig. Presidente del Tribunale
di Sorveglianza

GENOVA

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali del distretto

Al Sig. Magistrato di Sorveglianza

MASSA

Trasmetto, per opportuna conoscenza, l'allegata nota prot. 3169 in data 9/1/2013 del Ministero della Giustizia relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(Mario Torti)

21/13
CIRC.*Ministero della Giustizia*

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Civile
 Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523
 Ufficio I



Roma, 9 GEN. 2013

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
 Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
 Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
 Roma

COPY

- 9 GEN. 2013

PROT. N. 172/11/13

Oggetto: contributo unificato per i procedimenti promossi dall'Inail e per i procedimenti ex art. 28 legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Contributo unificato di iscrizione a ruolo per i procedimenti promossi dall'INAIL

Sono pervenuti in questo periodo diversi quesiti volti a verificare se l'INAIL possa ancora beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 198 del D.P.R. n. 1126, del 30 giugno 1965, per gli atti, i provvedimenti ed i documenti prodotti o emessi nell'ambito di procedimenti sorti tra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

In particolare, si chiede se l'INAIL sia tenuto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in base alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 37, comma 6, lettera b) del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Tale norma ha inserito all'articolo 9 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il comma 1-bis in base al quale *"nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13,*

comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione il cui contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1".

Il successivo articolo 10, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, così come modificato dalla lettera e), comma 6, dell'articolo 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, prevede che *"nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato"*.

Dall'esame delle norme citate e sentito il parere dell'Ufficio Legislativo, si ritiene che l'INAIL sia tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Infatti, l'esenzione "soggettiva" riconosciuta a favore dell'INAIL dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, diviene, con l'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, un'esenzione generalizzata da valere non solo a favore dell'istituto previdenziale, ma per tutte le controversie previdenziali ed assistenziali, da chiunque promosse.

Il legislatore del 2011 con l'articolo 37, comma 8, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, introduce un'eccezione al generico principio di esenzione sancito dall'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, dettando, ancora una volta, una disciplina di carattere generale a valere, dunque, per tutte le controversie previdenziali ed assistenziali.

Il contributo unificato continua a non essere dovuto in tutte le ipotesi reddituali personali richiamate dal comma 1-bis dell'articolo 9 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Contributo unificato nei procedimenti ex art. 28 legge n. 300 del 20 maggio 1970 - Statuto dei Lavoratori.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto se il procedimento disciplinato dall'articolo 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, vale a dire il procedimento volto ad ottenere la repressione della condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro, sia da considerare esente dal pagamento del contributo unificato.

L'articolo in esame, disciplina la tutela giuridica attivabile dal sindacato per ottenere, attraverso un provvedimento del magistrato, la *"cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti"* della condotta antisindacale tenuta dal datore di lavoro.

L'articolo 41 della medesima legge stabilisce un criterio di esenzione fiscale per *"tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché di tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione"*.

A prima vista tale norma potrebbe sembrare una duplicazione di quella contenuta nell'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, che sancisce l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da

ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per i giudizi di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria.

In realtà lo statuto dei lavoratori è norma di portata più ampia rispetto all'articolo unico della legge n. 319 del 1958 perché introduce garanzie e diritti che incidono direttamente sulla libertà e sulla dignità personale del lavoratore sancendo, per la loro tutela, un principio generale di esenzione da ogni imposta e tassa.

Di conseguenza, la repressione della condotta antisindacale, costituisce fattispecie non assimilabile alle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego a cui si riferisce l'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958.

La Corte di Cassazione, con sentenza della sezione lavoro n. 2573 del 19 aprile 1980, ha precisato, infatti, che *"nella repressione della condotta antisindacale, il fondamento dell'azione riposa sulla violazione di norme costituzionali o, quantomeno, generali dell'ordinamento, non di diritti o, comunque, di posizioni giuridiche d'origine contrattuale, cui si riferisce esclusivamente la normale tutela individuale del lavoratore"*

Tenuto conto delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l'esenzione prevista dall'articolo 41 della legge n. 300 del 1970 è riferita propriamente alla tutela dei diritti sanciti dallo statuto dei lavoratori.

Inoltre, l'articolo 1 della legge n. 847 dell'8 novembre 1977, intitolata *"Norme di raccordo tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300"*, stabilisce che *"nelle controversie previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533"*.

Il richiamo alla legge n. 533 del 1973, rispetto alla procedura disciplinata dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, riguarderebbe il solo aspetto procedurale e non quello fiscale che continua ad essere regolato dall'articolo 41 dello statuto dei lavoratori, norma non modificata dalla legge n. 533 del 1973.

Sulla base dell'analisi appena svolta, si ritiene che la procedura instaurata per la repressione della condotta antisindacale così come disciplinata dall'articolo 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, sia da considerarsi esente dal versamento del contributo unificato.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale
Maria Teresa Savignani